

Nota informativa sul procedimento di concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;
- dall'articolo 11, comma 5, del DPR n. 18 settembre 2015, n. 192/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e s.m.i.;
- dal D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Oggetto del procedimento


Concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per sostenere le start up innovative, di cui:

- alla legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), articolo 2, comma 55, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007);
- al DPR n. 18 settembre 2015, n. 192/Pres (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start up innovative, ai sensi dell'articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) e s.m.i. (agli articoli del Regolamento si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, TURISMO E COOPERAZIONE – SERVIZIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO, via Trento n. 2, Trieste.

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Responsabile del procedimento	ROBERTO FILIPPO	 040 3772476	 roberto.filippo@regione.fvg.it
Responsabile dell'istruttoria	ANTONELLA FORZA	 040 3772418	 antonella.forza@regione.fvg.it

Termine del procedimento

Il procedimento contributivo si articola nei seguenti principali procedimenti:

- a) concessione del contributo, che si conclude con l'adozione di specifico provvedimento entro **90 giorni** dal termine finale per la presentazione delle domande di contributo (articolo 13, comma 1);
- b) liquidazione anticipata del contributo, che si conclude con l'adozione di specifico provvedimento entro **60 giorni** dall'eventuale presentazione della richiesta di anticipazione (articolo 14);
- c) liquidazione a saldo del contributo, che, in caso di esito positivo dell'istruttoria, si conclude con l'adozione di specifico provvedimento entro **90 giorni** dalla presentazione della rendicontazione di spesa (articoli 17 e 19).

I termini per l'adozione dei provvedimenti sono sospesi in pendenza:

- dei termini assegnati per la presentazione di eventuali integrazioni della documentazione (articolo 13, comma 1 e articolo 17, comma 2);
- nei casi previsti dall'articolo 7 della legge regionale 7/2000.

La conclusione dell'iniziativa deve avvenire entro **12 mesi** decorrenti dalla data di avvio effettivo della stessa¹ (art. 12).

La rendicontazione delle spese deve essere presentata all'ufficio competente entro **3 mesi** decorrenti dalla data di conclusione del progetto, esclusivamente tramite PEC² (art. 16).

I soggetti titolati hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2000. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio competente. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.

OBBLIGHI DEGLI INCUBATORI (cfr. art. 20)

Gli incubatori sono tenuti al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 2 del regolamento fino alla liquidazione a saldo del contributo;
- b) acquisire le dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle start up innovative, di cui all'articolo 21, commi 1 e 2 del regolamento;
- c) avviare il progetto in data successiva a quella di presentazione della domanda di contributo, pena l'inammissibilità delle relative spese;
- d) realizzare l'iniziativa conformemente alle voci di spesa ed agli importi ammessi a contributo ed a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni all'iniziativa finanziata per l'eventuale approvazione, ai sensi dell'articolo 15 del regolamento;
- e) implementare il Registro nazionale degli aiuti, come previsto all'articolo 5, comma 3 bis del regolamento;
- f) verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dalle start up innovative ai sensi dell'articolo 21, commi 1 e 2.

📄 MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL' INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > INDUSTRIA - ARTIGIANATO.

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del DLgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

In conformità al D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati forniti alla Regione a seguito della presentazione della domanda di contributo avviene esclusivamente per le finalità Regolamento e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.

Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa in particolare quanto segue:

- i dati forniti sono trattati dalla Regione per l'espletamento degli adempimenti connessi alla gestione del procedimento finalizzato all'erogazione di incentivi, cui accede la fase di controllo delle autocertificazioni, nonché degli adempimenti conseguenti relativi all'attuazione del Regolamento in oggetto, comprese le attività di valutazione e monitoraggio;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto potrebbe comportare la mancata assegnazione dell'aiuto;
- la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

¹ L'iniziativa è avviata in data successiva alla data di presentazione della domanda di contributo e comunque entro **45 giorni** decorrenti dalla data di ricevimento del decreto di concessione (art. 12, c.1).

Per avvio dell'iniziativa si intende il verificarsi della prima delle seguenti circostanze (art. 12, c.3):

- a) nel caso di prestazioni fornite dal personale dipendente, l'inizio effettivo dell'attività legata al progetto, come attestato nel diario del progetto;
- b) nel caso di acquisizione di servizi di consulenza esterna, la data di inizio della fornitura del servizio di consulenza all'incubatore, come specificata nel contratto o in documentazione equipollente; ove tale specificazione non risulti dalla predetta documentazione, la data della prima fattura.

² Ai fini del rispetto del termine per la presentazione della rendicontazione, fa fede la data e l'ora di inoltramento telematico tramite PEC.

- i dati potranno essere comunicati per le finalità previste a soggetti terzi: società di servizi in dipendenza di contratti di appalto con la Regione, incaricati di svolgere attività di valutazione e monitoraggio sul Regolamento, contrattualmente individuate quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; persone fisiche incaricate di svolgere attività di valutazione nei Comitati istituiti a questi fini, individuate contrattualmente o con altro atto quali Responsabili esterni del trattamento, prevedendo il medesimo livello di protezione applicato dalla Regione; enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 nonché eventuali soggetti portatori di interesse di cui agli artt. 15 e 16 della L.R. 7/2000 e s.m.i.;
- a tutela dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa, i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi con le modalità previste dal Dlgs. n. 33/2013 ("Codice della trasparenza") secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione, e sul sito internet della Regione;
- il Titolare, il Responsabile e gli Incaricati del trattamento dei dati, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 674/2006 sono indicati nel seguente prospetto:

Titolare del trattamento dei dati	Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione
Responsabile del trattamento dei dati	Servizio industria e artigianato, nella persona del direttore dott. Roberto Filippo, presso la sede di Trieste, via Trento, n. 2
Responsabile della sicurezza dei trattamenti svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei relativi dati personali	Insiel S.p.a., restando affidata al Servizio sistemi informativi ed egovernment, la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti
Incaricati del trattamento dei dati	I dipendenti regionali responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla pratica, sopra indicati.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, che si riproduce integralmente di seguito, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica economia@certregione.fvg.it

Decreto Legislativo n. 196/2003, Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti)

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'[articolo 5, comma 2](#);
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.